REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«MeglioQuesto -4,75% 2022 - 2026» DI MASSIMI NOMINALI EURO 15.000.000 ISIN IT0005496440

MeglioQuesto S.p.A.

Sede legale: Milano (MI), Via Restelli n. 3/1
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 1.282.100 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano
Monza Brianza Lodi 09856440962
Partita IVA: 09856440962

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

- "Agente dei Pagamenti" indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., nella sua qualità di agente dei i pagamenti in relazione ai Titoli, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 19 (Agente di calcolo e Agente dei Pagamenti) del Regolamento del Prestito.
- "Agente di Calcolo" indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., nella sua qualità di agente di calcolo in relazione ai Titoli, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 19 (Agente di calcolo e Agente dei Pagamenti) del Regolamento del Prestito.
- "Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.
- "Assemblea dei Portatori dei Titoli" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20 (Assemblea dei Portatori dei Titoli).
- "**Beni**" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d'azienda e strumenti finanziari.
- "**Bilancio**" indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 e verrà redatto in conformità ai principi contabili applicabili.
- "Bilancio Consolidato" indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che recepirà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 e verrà redatto in conformità ai principi contabili applicabili. Alla Data di Emissione l'Emittente redige il bilancio consolidato secondo i principi IAS.
- "**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
- "**Codice Civile**" si intende il codice civile italiano il cui testo è stato approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, quale successivamente modificato ed integrato.

- "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza" indica il Decreto Legislativo 12 del gennaio 2019, n. 14.
- "Core Business" indica, alla Data di Emissione, l'insieme delle attività svolte dall'Emittente quali indicate dallo statuto dell'Emittente stessa.
- "Covenant Finanziari" si intendono i seguenti rapporti finanziari: PFN/EBITDA e PFN/PN.
- "Data di Calcolo" indica il 31 dicembre di ciascun anno.
- "**Data di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).
- **"Data di Godimento"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).
- "Data di Pagamento" significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 29 giugno di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Modified Following Business Day Convention Unadjusted).
- "Data di Rimborso Anticipato" indica, a seconda dei casi, la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) e ai sensi dell'Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli).
- "**Data di Verifica**" indica la data in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica (che non potrà in ogni caso essere successiva al 30 giugno di ciascun anno).
- "**Data di Regolamento**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).
- "Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (Durata).
- "Dichiarazione sui Covenant" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.
- **"EBITDA**" indica la somma algebrica delle seguenti voci risultanti dal Bilancio Consolidato:
- (+) la voce "Risultato Operativo" (c.d. EBIT Earning Before Interest and Taxes);
- (+) i costi di cui alle voci "Ammortamenti" (materiali e immateriali) e "Svalutazioni" (delle immobilizzazioni e dei crediti, quest'ultimi per la sola parte conseguente a procedure di insolvenza e dunque aventi natura non ricorrente e straordinaria);
- (+) gli "Accantonamenti" per rischi e degli "Altri Accantonamenti" per la sola parte degli accantonamenti aventi natura non ricorrente, straordinaria e non operativa;
- (-) i ricavi/proventi;
- (+) i costi/oneri aventi natura non ricorrente ed inclusi nel computo del Reddito Operativo (quali, a titolo esemplificativo, i componenti di reddito collegati all'alienazione/dismissione di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie);

(+) i costi relativi ai alle spese per godimento beni di terzi (a titolo esemplificativo i *leasing*), qualora gli stessi non siano stati già contabilizzati nel Bilancio Consolidato in ossequio alle previsioni contenute nel principio contabile IFRS 16 (già IAS 17);

fermo restando che l'EBITDA sarà normalizzato dei costi straordinari e/o non ricorrenti legati all'esecuzione di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo costi per l'acquisizione di partecipazioni, di rami aziendali e/o altre operazioni societarie non rientranti nell'ordinaria gestione) e in generale aumentato dei componenti negativi e decrementato dai componenti positivi legati ad eventi straordinari o non pertinenti la gestione caratteristica dell'azienda che hanno concorso alla determinazione del valore del Risultato Operativo.

"**Emittente**" indica MeglioQuesto S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Restelli n. 3/1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 09856440962.

"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per regolamento di pagamenti in Euro.

"**Gruppo**" indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

"**Importo dei Dietimi**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).

"**Indebitamento Finanziario**" indica qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factorina pro-solvendo, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente o altre società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto

- di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (market to market value) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo).
- "Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (Interessi).
- "**Investitori Professionali**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).
- "**Legge Fallimentare**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).
- "**Monte Titoli**" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
- "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).
- "PFN" o "Posizione Finanziaria Netta" indica l"indebitamento finanziario" come definito nella sezione "Dichiarazione sull'indebitamento" -paragrafi da 175 a 189 presente negli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto" e ss.mm. emanati in data 4 marzo 2021 dall'European Security and Markerts Authority. Pertanto la PFN è pari alla somma algebrica delle seguenti voci risultanti dal Bilancio Consolidato, calcolate a ciascuna Data di Calcolo:
- A Disponibilità liquide
- B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
- C Altre attività finanziarie correnti
- **D** Liquidità (A + B + C)
- E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)
- F Parte corrente del debito finanziario non corrente
- **G** Indebitamento finanziario corrente (E + F)
- H Indebitamento finanziario corrente netto (G D)
- I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)
- J Strumenti di debito
- K Debiti commerciali e altri debiti non correnti
- L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)
- M Totale indebitamento finanziario (H + L)
- "PN" o "Patrimonio Netto" indica il totale del patrimonio netto risultante dal Bilancio Consolidato, ivi inclusa l'eventuale quota di pertinenza di terzi.
- "Prima Data di Pagamento" si intende il 29 giugno 2023.
- "**Obbligazionisti**" o "**Portatori dei Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).
- "Periodo di Interessi" indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa)..
- "**Prestito**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).
- "Rappresentante Comune" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20 (Assemblea dei Portatori dei Titoli).

"Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019.

"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito.

"Regolamento Emittenti" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

"**Regolamento Intermediari**" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

"Regolamento sulla Gestione Accentrata" indica il Provvedimento in materia di "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018.

"Segmento ExtraMOT PRO³" indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana riservato agli strumenti obbligazionari.

"Tasso di Interesse" ha il significato indicato nell'Articolo 7 (*Interessi*).

"**Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

"TUF" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

"Valore Nominale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da obbligazioni da parte dell'Emittente denominato «MeglioQuesto – 4,75% 2022 – 2026» (il "**Prestito**").

Il Prestito è emesso dall'Emittente in conformità ed è costituito da massimo n. 1.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 10.000 ciascuno (il "Valore Nominale") in taglio non frazionabile (i "Titoli"), per un importo nominale massimo complessivo di Euro 15.000.000.

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I Portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari nonché dell'articolo 34-ter, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (gli "Investitori Professionali").

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesime.

La circolazione dei titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato

4. Prezzo di emissione

Ciascuno dei Titoli è emesso al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 10.000 per ogni Titolo.

5. Data di Emissione

Il Prestito è emesso il 29 giugno 2022 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**"). Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7 (*Interessi*), alla Data di Emissione sono stati emessi n. 1,250 Titoli per un importo nominale complessivo pari a Euro 12.500.000.

6. Durata

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) il Prestito ha durata di 48 mesi a far data dalla Data di Emissione, e pertanto fino al 29 giugno 2026 (la "**Data di Scadenza**").

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), al tasso fisso annuo nominale lordo pari al 4,75% (quattro virgola settantacinque per cento) (il "**Tasso di Interesse**") calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con

il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata a un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

Qualora il Prestito non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, i Titoli potranno essere sottoscritti dai Portatori dei Titoli e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo"), con regolamento sulla base dei termini e delle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ("Data di Regolamento"). I Titoli sottoscritti nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN dei Titoli sottoscritti entro la Data di Emissione in modo da formare una singola serie con i Titoli stessi. Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Ove la Data di Regolamento non coincida con una Data di Pagamento, all'atto della sottoscrizione dei Titoli potrà essere richiesto ai sottoscrittori dei Titoli, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sui Titoli dalla Data di Pagamento precedente e sino alla Data di Regolamento (l'Importo dei Dietimi").

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del Prestito. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione dei Titoli in una o più tranche, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni. La sottoscrizione dei Titoli nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino Data di Regolamento.

Qualora i Titoli non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, o comunque entro il 31 dicembre 2022, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà di tipo *amortising* e verrà rimborsato alla pari in rate annuali a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il 29 giugno 2023 (inclusa) e, successivamente, ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il Piano di Ammortamento riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento del Prestito..

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo o in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli (*Modified Following Business Day Convention – Unadjusted*).

9. Rimborso anticpato a favore dell'Emittente

A far corso dal 1º dicembre 2023 l'Emittente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il Prestito (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**") sulla base di una conforme delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa e previa comunicazione resa agli Obbligazionisti con le modalità di cui al successivo Articolo 22.

La data alla quale il Rimborso Anticipato Facoltativo verrà effettuato (la "**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**) sarà comunicata agli Obbligazionisti all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti e a Borsa Italiana con un preavviso di 15 Giorni Lavorativi.

Alla Data del Rimborso Anticipato Facoltativo l'Emittente, previo eventuale ragguaglio alla parte di Prestito Obbligazionario rimborsata laddove il Rimborso Anticipato Facoltativo sia parziale, corrisponderà a ciascun Obbligazionista una somma pari, per ogni Obbligazione, al 100% del Valore Nominale maggiorato degli interessi maturati tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e la Data del Rimborso Anticipato Facoltativo (esclusa) in conformità al presente Regolamento.

10. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:

- i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare o della rispettiva previsione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa salvo il caso in cui (a) l'Emittente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione, non fornisca evidenza agli Obbligazionisti (in forma e sostanza di gradimento degli Obbligazionisti) della propria situazione di solvenza e/o (b) l'Emittente non proponga opposizione ai sensi di legge, dandone evidenza agli Obbligazionisti, e questa sia accolta in prima stanza dall'autorità competente, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;
- iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare o della rispettiva previsione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- v) l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³;
- vi) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- vii) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua Core Business;

- viii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) del presente Regolamento del Prestito; e
- ix) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo il caso in cui (i) allo stesso non venga posto rimedio entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dall'Assemblea degli obbligazionisti o dal Rappresentante Comune, ove nominato o (ii) l'Emittente fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della richiesta per il rimborso anticipato ("**Richiesta di Rimborso Anticipato**") da inviarsi a mezzo PEC ai sensi del successivo Articolo 21 (Varie) almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti, a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerati in ogni momento di pari grado tra di loro (sicchè il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verrà effettuato pari passu e pro rata) e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli:

- (i) (a) non modificare il proprio oggetto sociale in modo tale da consentire un cambiamento significativo del proprio Core Business e (b) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale;
- (ii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge o per effetto dell'annullamento di azioni proprie;
- (iii) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga

- ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (iv) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il Bilancio e (ove redatto) il Bilancio Consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (v) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;
- (vi) a fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (vii) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento dell'Emittente (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), tale per cui tale obbligazione di pagamento venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente, sulla base di un provvedimento giudiziale di primo grado;
- (viii) di informare tempestivamente gli Obbligazionisti del verificarsi di ogni Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (x) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xi) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (xii) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiii) a far sì che a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio Consolidato alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica siano rispettati i seguenti parametri finanziari:

	2022	2023	2024	2025
PFN/EBITDA	≤4,0	≤3,5	≤3,5	≤3,0
PFN/PN	≤3,5	≤3,5	≤3,0	≤3,0

 (xiv) ai fini dell'obbligo di cui al punto (xiii) che precede, a comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre la Data di Verifica, la Dichiarazione sui Covenant e, alla medesima data;

- (xv) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale *rating* pubblico che venisse attribuito all'Emittente e/o alle Obbligazioni e le relative modifiche;
- (xvi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xvii) far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante da eventuali finanziamenti soci, sotto qualsiasi forma effettuati e ricevuti dall'Emittente, sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato al pagamento del capitale, degli interessi e di ogni accessorio o utilità ulteriore dovuto dall'Emittente ai sensi del Prestito;
- (xviii) senza il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), e fare tutto quanto ragionevolmente possibile per far sì che non vi sia tale esclusione;
- (xix) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- (xx) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su decisione di Borsa Italiana.
- (xxi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività condotte dall'Emittente alla Data di Emissione; in ogni caso provvedendo ad informare gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni a titolo esemplificativo anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti, permessi e licenze; e
- (xxii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite dell'Agente dei Pagamenti attraverso Monte Titoli ed avverranno pari passu e pro rata con riferimento a tutti i Titoli.

14. Ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO³. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO³ insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana, con apposito avviso.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

15. Delibere e autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 27 maggio 2022 (atto a verbale del Notaio Alessandra Radaelli, rep. 12915 e racc. 7767).

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (Varie) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate con delibera dell'organo competente all'emissione del Prestito previo consenso dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenute rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e Agente dei Pagamenti

Le funzioni dell'agente di calcolo e dell'agente dei pagamenti saranno svolte, rispettivamente dall'Agente di Calcolo e dall'Agente dei Pagamenti. L'eventuale mutamento dell'Agente di Calcolo e dell'Agente dei Pagamenti sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**") e nominare il Rappresentante Comune.

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

L'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera sulle seguenti materie:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Salvo ove diversamente indicato nel presente Regolamento del Prestito, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli assumerà le suddette delibere con le maggioranze di cui all'articolo 2415 del Codice Civile. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di Assemblea dei Portatori dei Titoli.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli ove possibile, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo https://investors.meglioquesto.it/, nel rispetto dei requisiti del mercato ExtraMOT e secondo la normativa applicabile.

Le comunicazioni dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato, all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi dei Portatori dei Titoli, unitamente al numero dei Titoli registrate nei conti ad essi intestati. L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, ovvero su richiesta di tanti Portatori che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei Portatori dei Titoli sono a carico dei Portatori dei Titoli richiedenti.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A

Data	Valore Nominale Residuo Singolo Titolo	Rimborso Quota Capitale Singolo Titolo	% di rimborso quota capitale Cumulata
Data di Emissione	10.000		
29 giugno 2023	9.000	1.000	10,00%
29 giugno 2024	7.000	2.000	30,00%
29 giugno 2025	4.000	3.000	60,00%
29 giugno 2026	0	4.000	100,00%